



## DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO

N. 29 del 29.09.2017

OGGETTO: Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i. – ricognizione partecipazione possedute – individuazione partecipazione da alienare - determinazioni per alienazione.

L'anno duemiladiciassette, addì VEÑI:NDVE del mese di SEÑEÑBRE alle ore 19,30 in Ali Terme nella consueta sala delle adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale, regolarmente convocato. Presenti alla trattazione del punto in oggetto risultano:

CONSIGLIERI	Pres.	Ass.	CONSIGLIERI	Pres.	Ass.
GRASSO LORENZO	X		MELATO CARMELO	X	
MANGANARO AGATA	X		TRINGALI LAURA	X	
DI BLASI AGATA	X		FALCONE RICCARDO	X	
CICALA RITA	X		CASSISI GIOVANNI		X
VITTIGLIO TERESA	X		ROMEO ROBERTO		X
STERRANTINO SANTINA	X				

Assenti: CASSISI G. ROBERTO R.

Constatato che il numero dei presenti è legale, il Sig. GRASSO LORENZO assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta alla quale assiste il Segretario del Comune Don. PUGLISI NARAO.

## IL CONSIGLIO

Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Considerato che la proposta è munita dei pareri favorevoli e dell'attestazione prescritti dagli artt. 53 e 55 della Legge 142/90, come recepito dalla L.R. n° 48/91 e L.R. n° 30/2000.

Fatto proprio il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto.

Con voti N. 9 favorevoli e N. 0 contrari, espressi nei modi e termini di legge,

### DELIBERA

La proposta di cui in premessa, avente l'oggetto ivi indicato,

### E' APPROVATA

Di dichiarare con successiva votazione, ai sensi dell'art. 12, comma 2° della L.R. n. 44/91 e successive modificazioni, il presente provvedimento **IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO** con voti N: 9 favorevoli e N. 0 contrari.

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

Prot. n. 0007165 del 25.09.2017

Il Proponente **VICE SINDACO P. Caminiti**

**OGGETTO: Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i. – ricognizione partecipazione possedute – individuazione partecipazione da alienare – determinazioni per alienazione**

**CONSIDERATO** quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "*Decreto correttivo*");

**VISTO** che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

**ATTESO** che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

– esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

“a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016”;

– ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, “*in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il*

*conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”;*

**RILEVATO** che per effetto dell’art. 24 T.U.S.P., **entro il 30 settembre 2017** il Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate;

**TENUTO CONTO** che:

-per effetto dell’art. 20 del T.U.S.P. a decorrere dal 2018, entro il 31 dicembre di ogni anno, devono essere adottati i piani di razionalizzazione per liquidazioni, alienazioni e dismissioni di società (razionalizzazione periodica), con trasmissione del medesimo atto alla Corte dei Conti ed alla struttura di controllo;

- ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all’art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell’ente, di cui all’art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell’azione amministrativa, come previsto dall’art. 5, c. 2, del Testo unico;

2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all’art. 4, c. 2, T.U.S.P.;

3) previste dall’art. 20, c. 2, T.U.S.P.:

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;

b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a cinquecentomila euro;

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d’interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all’art. 4, c. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all’entrata in vigore del Decreto correttivo;

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all’art. 4, T.U.S.P.;

**CONSIDERATO**, altresì, che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all’efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

**VALUTATE**, pertanto, le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall’Ente, con particolare riguardo all’efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

**TENUTO CONTO** del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

**CONSIDERATO** che la ricognizione è **adempimento obbligatorio** anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, c.1, T.U.S.P.;

**TENUTO CONTO** che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dai servizi ed uffici comunali competenti, secondo quanto indicato nella Relazione Tecnica allegata alla presente a farne parte integrante e sostanziale;

**VISTO** l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'allegato A alla presente deliberazione, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, allegato che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

**CONSIDERATO** che ai sensi del citato art. 24, T.U.S.P., occorre individuare le partecipazioni da alienare, con alienazione che deve avvenire entro un anno dalla conclusione della ricognizione e quindi dall'approvazione della presente delibera;

**RITENUTO** che le partecipazioni da alienare devono essere individuate perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati;

**RILEVATO** che in caso di **mancata adozione dell'atto ricognitivo** ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, il Comune non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la stessa è liquidata in denaro in base dei criteri stabiliti dall'art.2437- ter. C.2 cod. civ. e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437 – quater. Cod. civ.;

**RICHIAMATO** il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, con deliberazione di Giunta comunale n. 87 del 16/11/2015, provvedimento del quale il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento ai sensi dell'art. 24, c. 2, T.U.S.P.;

**ACCERTATO** che alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 175/2016 e, precisamente, alla data del 23/09/2016, il Comune deteneva le seguenti partecipazioni nelle seguenti Società:

- **Società ATOME4 - quota di partecipazione detenuta direttamente: 2,993%;**
- **Distretto Taormina Etna scarl - quota di partecipazione detenuta direttamente: 0,11%;**
- **Sviluppo Taormina Etna srl - quota di partecipazione detenuta direttamente: 0,22%;**
- **Società GAL Peloritani scarl - quota di partecipazione detenuta direttamente: 1,38%;**
- **Peloritani Spa - quota di partecipazione detenuta direttamente: 10,11%;**
- **SRR Messina area metropolitana - quota di partecipazione detenuta: 0,53%;**

**Vista** la nota del 15 settembre 2017 prot. 6867, con la quale, tramite pec, sono state richieste alle predette Società partecipate le informazioni necessarie ai fini dell'assolvimento degli obblighi relativi alla revisione straordinaria delle partecipazioni pubbliche, di cui all'art. 24 del decreto legislativo n.175/2016 e smi;

**Visto** le note di riscontro:

- della Società ATOME4, acquisita al protocollo dell'Ente al n. 7056 del 21/09/2017;
- del Distretto Taormina Etna scarl, e dello Sviluppo Taormina Etna srl, acquisite al protocollo dell'Ente al n. 7038 del 21/09/2017;

- della Società GAL Peloritani scarl, acquisita al protocollo dell'Ente n. 7039 del 21/09/2017;
- della Peloritani Spa, acquisita al protocollo dell'Ente al n. 7042 del 21/09/2017
- SRR Messina area metropolitana della SRR Messina area metropolitana, acquisita al protocollo dell'Ente al n. 7004 del 20/09/2017;

**Preso atto** che la predetta richiesta prot. n. 6867/2017, inoltrata via pec anche alla società ATO ME3 S.P.A. – Servizio Idrico Integrato, alla data odierna, è rimasta inevasa;

**Considerato** che:

- la società ATOME4 è in liquidazione;
- la società ATO ME3 S.P.A. – Servizio Idrico Integrato è in liquidazione;
- la società Sviluppo Taormina Etna srl è in liquidazione;
- la Peloritani Spa è in liquidazione;

**Ritenuto** che non sussistono motivazioni per l'alienazione delle altre partecipazioni possedute alla data del 23/09/2016;

**Visto** la relazione tecnica, comprensiva delle schede di rilevazione, allegati alla presente deliberazione che ne costituiscono parte integrante e sostanziale dalla quale risultano gli esiti della ricognizione effettuata con l'elenco delle partecipazioni detenute;

**Atteso** che, come illustrato nella relazione tecnica, vengono confermate soltanto le partecipazioni in società aventi per oggetto la produzione di beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente;

**Visto** che l'atto rientra nell'ambito della competenza dell'organo consiliare ai sensi dell'art. 42 c. 2 lett. e) decreto legislativo n. 267/2000;

**Accertato** che sulla proposta occorre acquisire parere dell'Organo di revisione, ai sensi dell'art. 239, c. 1 lett. b), n.3) decreto legislativo n. 267/2000;

**Vista** la deliberazione n. 19/SEZAUT/2017/INPR della Corte dei Conti che fornisce delle linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 24 del D.Lgs. n. 175/2016, con allegate le relative schede di ricognizione in formato excel;

**Visto** il D.Lgs. n. 175/2016;

**Visto** il decreto legislativo n. 267/2000;

**Visto** lo Statuto comunale;

**Visto** l'OO.RR.EE.LL.;

Si propone che il Consiglio Comunale

### **DELIBERI**

1. **Di approvare** tutto quanto in narrativa premesso e che qui si intende integralmente riportato;
2. **Di approvare** la ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 23 settembre 2016, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 175/2016, accertandole come da prospetto allegato sotto la lettera "A", composto dalla relazione tecnica e dalle schede di rilevazione predisposte secondo il modello della Corte dei Conti, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

5. **Di dare mandato** al Responsabile dell'Area Finanziaria di inviare l'esito della ricognizione al Dipartimento del Tesoro, utilizzando l'applicativo nell'apposita sezione "partecipazioni" del dipartimento stesso, dal sito <https://portaletesoro.mef.gov.it>;
6. **Di inviare**, altresì, copia della presente deliberazione alla competente sezione regionale controllo della Corte dei Conti con le modalità indicate dall'art. 24, c. 1 e 3, T.U.S.P. e dall'art. 21, Decreto correttivo;
7. **Di pubblicare** la deliberazione sul sito internet comunale, sezione "amministrazione trasparente sotto-sezione di 1° livello "Enti Controllati" sotto-sezione di 2° livello "società Partecipate", ai sensi dell'art. 22 del decreto legislativo n.33/2013, modificato dal decreto legislativo n.97/2016;
8. **Di demandare** alla Giunta Comunale il coordinamento operativo e la vigilanza sull'attuazione di quanto deliberato, fatte salve le competenze consiliari di controllo, con compito di riferire al Consiglio stesso sull'attuazione di quanto oggetto della presente deliberazione entro un anno dall'adozione e comunque nel rispetto dei tempi previsti dalla normativa vigente;
9. **Di dichiarare** il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c.4, D.Lgs. n. 267/2000, attesa la necessità di rispettare il termine del 30/09/2017 previsto dal D.lgs. n.175/2016.

**IL PROPONENTE**

**PARERI AI SENSI DELL'ART. 53, COMMA 1° LEGGE 142/90**

- In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione si esprime parere favorevole.

Ali Terme,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Rag. R. Puliatti



- In ordine alla regolarità contabile riguardante il provvedimento in oggetto si esprime parere favorevole

Ali Terme,

IL RAGIONIERE COMUNALE

Rag. R. Puliatti









# COMUNE DI ALI TERME

PROVINCIA DI MESSINA

## AREA ECONOMICO FINANZIARIA

Prot. 7167

**OGGETTO** : PARERE DEL REVISORE SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE, AVENTE AD OGGETTO – REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART.24 ,d.lgs. 19 AGOSTO 2016 n.175 e s.m.i. – RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONE POSSEDUTE – INDIVIDUAZIONE PARTECIPAZIONE DA ALIENARE- DETERMINAZIONE PER ALIENAZIONE.

LA SOTTOSCRITTA BRIGUGLIO SANTINA GRAZIA, REVISORE UNICO DEI CONTI DEL COMUNE DI ALI TERME,


VISTA


LA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE PROT. N. 0007165 DEL 25.09.2017 DI CUI ALL'OGGETTO

ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE.

Ali TERME, Li 26/09/2017

IL REVISORE  




**VERBALE DELLA SEDUTA CONSILIARE DEL 29.09.2017**

**OGGETTO: Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 D.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, come modificato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 – Ricognizione partecipazioni possedute – Individuazione partecipazioni da alienare – Determinazioni per alienazione.**

Il Presidente passa al 2° punto all'odg ed illustra la relativa proposta di deliberazione.  
Non essendoci richieste di intervento, si pone in votazione la proposta di deliberazione.

Presenti: 9

Favorevoli: 9

Astenuti: 0

Contrari: 0

Si approva.

Si pone in votazione per l'immediata esecutività.

Presenti: 9

Favorevoli: 9

Astenuti: 0

Contrari: 0

Si approva.



## **Aggiornamento al Piano di razionalizzazione delle società partecipate.**

### **Revisione straordinaria delle partecipate ai sensi dell'art. 24 del d.lgs.175/2016.**

#### **RELAZIONE TECNICA E SCHEDE DI RILEVAZIONE**

##### **1. Nota metodologica**

La presente revisione straordinaria delle partecipazioni detenute dal Comune di Ali Terme costituisce, ai sensi dell'art. 24, c. 2, T.U.S.P, l'aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, con deliberazione di Giunta comunale n. 87 del 16/11/2015.

Lo scrivente Responsabile pro tempore dell'Area Economico-Finanziaria ha redatto la presente relazione tecnica e le relative schede di rilevazione sulla base dei dati reperiti presso gli uffici comunali nonché quelli forniti direttamente dalle società partecipate su specifica richiesta dell'Ente.


Ci si riserva, dunque, di verificare nel corso dell'anno e comunque entro il termine della revisione periodica da effettuarsi entro il 31/12/2018, la completezza dei suddetti dati procedendo ai relativi aggiornamenti e ai conseguenti atti deliberativi.

##### **2. Premessa**

La legge di Stabilità 2015 "*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato*" (legge n. 190 del 23/12/2014) ha introdotto per gli Enti Pubblici l'obbligo di predisposizione di un piano di razionalizzazione delle società partecipate locali con l'obiettivo di ridurre il numero e i costi delle partecipate.

In particolare, l'articolo 1, comma 611, che, al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato, le regioni, le province autonome, gli enti locali, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le università e gli istituti di istruzione universitaria pubblici e le autorità portuali dessero avvio ad un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015.

Il comma 611 fa espressamente salvo quanto previsto dalla legge n. 244 del 2007 (art. 3 commi da 27 a 292), che consente di mantenere solo le partecipazioni in società operanti nella produzione di beni e servizi strettamente necessari al perseguimento delle finalità istituzionali degli enti soci.



Entrando nel merito della disciplina del piano di razionalizzazione prevista dalla L. Stabilità 2015, vi sono dettate specifiche disposizioni in relazione a diversi aspetti quali: competenza all'adozione del piano, criteri ispiratori del piano e quindi dell'azione di razionalizzazione, contenuti di massima del piano, termini per la sua adozione ed adempimenti connessi.

### **3. Quadro normativo attuale.**

I contenuti della disciplina sono di seguito riportati:

#### **a) D.Lgs. 175/2016, Art. 24. Revisione straordinaria delle partecipazioni:**

1. Le partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni pubbliche alla data di entrata in vigore del presente decreto in società non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'articolo 4, commi 1, 2 e 3, ovvero che non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, o che ricadono in una delle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2, sono alienate o sono oggetto delle misure di cui all'articolo 20, commi 1 e 2. A tal fine, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ciascuna amministrazione pubblica effettua con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla medesima data di entrata in vigore del presente decreto, individuando quelle che devono essere alienate. L'esito della ricognizione, anche in caso negativo, è comunicato con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Le informazioni sono rese disponibili alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.

2. Per le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 611, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il provvedimento di cui al comma 1 costituisce aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione adottato ai sensi del comma 612 dello stesso articolo, fermi restando i termini ivi previsti.

3. Il provvedimento di ricognizione è inviato alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, nonché alla struttura di cui all'articolo 15, perché verifichi il puntuale adempimento degli obblighi di cui al presente articolo.

4. ....

5. In caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro i termini previsti dal comma 4, il socio pubblico non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la medesima è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti all'articolo 2437-ter, secondo comma, e seguendo il procedimento di cui all'articolo 2437-quater del codice civile.

6. ....

7. ....

8. Per l'attuazione dei provvedimenti di cui al comma 1, si applica l'articolo 1, commi 613 e 614, della legge n. 190 del 2014.

#### **b) Art. 4. Finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche**

1. Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il

perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società.

2. Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:

a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.

#### c) Art. 20. Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche

1. Fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.

2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;

b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;



- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.

**d) Art. 15. Monitoraggio, indirizzo e coordinamento sulle società a partecipazione pubblica**

1. Nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, è individuata la struttura competente per il controllo e il monitoraggio sull'attuazione del presente decreto. Il Ministero dell'economia e delle finanze assicura la separazione, a livello organizzativo, tra la suddetta struttura e gli uffici responsabili dell'esercizio dei diritti sociali.

2. Fatte salve le norme di settore e le competenze dalle stesse previste, ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente decreto, la struttura di cui al comma 1 fornisce orientamenti e indicazioni in materia di applicazione del presente decreto e del decreto legislativo 11 novembre 2003, n. 333, e promuove le migliori pratiche presso le società a partecipazione pubblica, adotta nei confronti delle stesse società le direttive sulla separazione contabile e verifica il loro rispetto, ivi compresa la relativa trasparenza.

3. La struttura di cui al comma 1 tiene un elenco pubblico, accessibile anche in via telematica, di tutte le società a partecipazione pubblica esistenti, utilizzando le informazioni della banca dati di cui all'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.

4. Fermo restando quanto disposto dal citato articolo 17, comma 4, del decreto-legge n. 90 del 2014, le amministrazioni pubbliche e le società a partecipazione pubblica inviano alla struttura di cui al comma 1, con le modalità e nei termini da essa stabiliti, le segnalazioni periodiche e ogni altro dato o documento richiesto. Esse trasmettono anche i bilanci e gli altri documenti obbligatori, di cui all'articolo 6 del presente decreto, con le modalità e nei termini stabiliti dalla medesima struttura.

5. In relazione agli obblighi previsti dal presente decreto, i poteri ispettivi di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono esercitati nei confronti di tutte le società a partecipazione pubblica.

**4. Criteri per la razionalizzazione.**

Il comma 611 della legge di stabilità 2015 ha fornito anche alcuni criteri dei quali tenere conto per la razionalizzazione da parte delle amministrazioni:

- a) Eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali anche mediante messa in liquidazione o cessione;
- b) Soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) Eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;

- d) Aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- e) Contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni.

## 5. Finalità istituzionali ed attuazione

Il D.Lgs. 175/2016 e la legge 190/2014 mantengono espressamente i vincoli posti dai commi 27-29 dell'art. 3 della legge 244/2007, che recano il divieto generale di *“costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società”*.

L'acquisizione di nuove partecipazioni e il mantenimento di quelle in essere devono sempre essere autorizzate dall'organo consiliare con deliberazione motivata da trasmettere alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.

Entro il 30 settembre 2017, ciascuna Amministrazione pubblica dovrà, con provvedimento motivato, effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, al 23 settembre 2016, individuando quelle che, ai sensi di quanto previsto nel T.U., saranno alienate o oggetto di interventi di razionalizzazione. L'esito di tale ricognizione dovrà essere comunicato al Ministero dell'Economia e delle Finanze attraverso l'applicativo Partecipazioni del Dipartimento del Tesoro, utilizzato annualmente per la rilevazione delle partecipazioni pubbliche e dei loro rappresentanti negli organi di governo, come previsto dall'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90.

La comunicazione dovrà essere resa al MEF anche in assenza di partecipazioni.

Nell'applicativo Partecipazioni è stata a tal fine predisposta un'apposita sezione dedicata per la raccolta dei dati contenuti nel provvedimento di revisione straordinaria. A tal fine, il Dipartimento del Tesoro ha definito una scheda di rilevazione in cui occorrerà, tra l'altro, indicare:

- le informazioni di anagrafica della società partecipata, con l'indicazione della quota di partecipazione (diretta e/o indiretta) detenuta alla data di entrata in vigore della norma (23 settembre 2016);
- l'esito della revisione straordinaria, ossia l'indicazione se la partecipata sarà o meno oggetto di una misura di razionalizzazione, corredato con le informazioni sull'attività svolta per l'Amministrazione e sui parametri di dimensione e di performance previsti dall'art. 20, comma 2 del TU.

Sempre attraverso l'applicativo sarà acquisito, in formato elettronico, il provvedimento motivato di ricognizione delle partecipazioni detenute (anche in caso negativo), con l'inserimento dei relativi dati (identificativo e data di approvazione del provvedimento).

## 6. Partecipazioni societarie.

Il comune di Ali Terme partecipa al capitale delle seguenti società, sulla base del D.Lgs. 175/16:

- **Società ATOME4 - quota di partecipazione detenuta direttamente: 2,993%;**

- **Distretto Taormina Etna scarl - quota di partecipazione detenuta direttamente: 0,11%;**
- **Sviluppo Taormina Etna srl - quota di partecipazione detenuta direttamente: 0,22%;**
- **Società GAL Peloritani scarl - quota di partecipazione detenuta direttamente: 1,38%;**
- **Peloritani Spa - quota di partecipazione detenuta direttamente: 10,11%;**
- **SRR Messina area metropolitana - quota di partecipazione detenuta: 0,53%;**

**Si da atto che non è stato possibile reperire dati inerenti la società in liquidazione ATO ME 3 Servizio idrico integrato e che nessuna risposta è pervenuta rispetto alla richiesta di informazioni trasmessa dal Comune di Ali Terme.**

L'adesione agli organismi di cui al Capo V del Titolo II del d.lgs 267/2000 non sono oggetto del presente Piano.

Con la presente revisione straordinaria si prevede, per i motivi che saranno illustrati nella presente relazione tecnica e nelle relative schede di rilevazione allegate, di mantenere le partecipazioni, per le quali non sono in corso procedure di liquidazione, in quanto derivanti da obblighi di legge o comunque indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente.

## **7. Ricognizione e revisione delle partecipazioni**

### **1) Società ATO ME 4 s.p.a..**

La Ato Me 4 S.p.A. è una società per azioni a totale partecipazione pubblica, che si occupa di gestione integrata ed unitaria dei rifiuti secondo i criteri di efficacia, efficienza ed economicità nell'ambito territoriale ottimale, in aderenza alle direttive dell'Unione Europea ed alle vigenti disposizioni normative nazionali e regionali in materia di rifiuti. In particolare, la società ha lo scopo di assicurare la gestione integrata dei servizi strumentali all'attività del Comune di Ali Terme (servizio di raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani), nonché in favore dei Comuni soci costituenti “Ambito Territoriale Ottimale”.

La Ato Me 4 S.p.A. è una società posta in liquidazione per legge ai sensi della L.R. n. 9/2010 e ss.mm.ii..

Il procedimento di dismissione dalla partecipazione, pertanto, è già stato avviato ed è in corso. Misura di razionalizzazione ai sensi del D.Lgs. 175/2016: nessuna. Trattandosi di società in liquidazione il processo di dismissione della partecipazione è già stato avviato ed è in corso.

### **2) Distretto Taormina Etna scarl.**

Società consortile a responsabilità limitata.

Ha per oggetto l'elaborazione e realizzazione di iniziative finalizzate allo sviluppo socio economico e territoriale ed al miglioramento della qualità della vita nelle zone rurali da attuare attraverso la valorizzazione delle risorse naturali e culturali, la promozione dello sviluppo turistico ed

agrituristico delle zone rurali, utilizzando all'uopo anche le risorse del Fondo Europeo agricolo per lo sviluppo rurale nonché quelle del Ministero dello sviluppo economico.

La società è riconducibile alle Categorie di cui all'articolo 4, comma 2, lett. b) ed e) ed all'articolo 26, comma 2 del D.Lgs. 175/2016.

Misura di razionalizzazione: nessun. L'amministrazione intende mantenere la partecipazione, trattandosi di società con scopi consortili senza alcuna finalità speculativa che si propongono di promuovere, realizzare ed assicurare lo sviluppo economico, sociale ed imprenditoriale dell'ambito locale.

### **3) Sviluppo Taormina Etna S.r.l.**

È una società finalizzata alla valorizzazione del territorio ed ha per oggetto il coordinamento e l'attuazione dei patti territoriali e contratti d'area, secondo la delibera CIPE del 21 marzo 1997.

La società è riconducibile alla categorie di cui all'articolo 26, comma 7 del D.Lgs. 175/2016.

È inattiva in quanto è stata posta in liquidazione.

Il procedimento di dismissione dalla partecipazione, pertanto, è già stato avviato ed è in corso.

Misura di razionalizzazione ai sensi del D.Lgs. 175/2016: nessuna, trattandosi di società in liquidazione il processo di dismissione della partecipazione è già stato avviato ed è in corso.

### **4) Società GAL Peloritani scarl "Terre dei Miti e della Bellezza s.c. a r.l."**

Società mista a partecipazione pubblica e privata che ha per oggetto la realizzazione di un Gruppo di Azione Locale (GAL) ai sensi del bando di selezione dei GAL e dei Piani di Sviluppo Locale (PSL) emanato dall'Assessorato dell'Agricoltura e Foreste della Regione Siciliana e pubblicato nella GURS n. 25 del 29/05/2009 e rettificato nella GURS n. 66 del 17/07/2009.

Il progetto operativo, dal titolo "*Le Valli dei Miti e della Bellezza*", si propone di valorizzare e migliorare la fruibilità del patrimonio rurale del territorio del GAL peloritani (dalle aree protette, ai borghi rurali, dalle produzioni tipiche agroalimentari, all'artigianato tradizionale, dagli antichi mestieri, agli operatori del settore agricolo\aziende ecc.) in un'ottica di promozione turistica di prodotti e servizi.

La società è riconducibile alla categorie di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 175/2016 articolo 4, comma 6.

Misura di razionalizzazione: nessuna. L'adesione alla suddetta società ha previsto un impegno per far fronte ad una serie di attività necessarie al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente nonché di specifici finanziamenti a favore del territorio.

Le spese di gestione del GAL sono infine finanziate dal PSR Sicilia a valere sul decreto di finanziamento del PSL Peloritani.

## 5) Peloritani Spa.

Società a partecipazione pubblica che ha per oggetto la prestazione di servizi di supporto ed assistenza tecnica a favore dei Comuni, in forma singola e associata, per l'elaborazione e realizzazione di iniziative finalizzate allo sviluppo socio economico e territoriale ed al miglioramento della qualità di vita nelle zone rurali da attuare svolgendo un'attività di coordinamento e di gestione tecnico amministrativa di piani e progetti integrati.

È inattiva in quanto è stata posta in liquidazione.

Il procedimento di dismissione dalla partecipazione, pertanto, è già stato avviato ed è in corso.

Misura di razionalizzazione ai sensi del D.Lgs. 175/2016: nessuna. Trattandosi di società in liquidazione il processo di dismissione della partecipazione è già stato avviato ed è in corso.

## 6) SRR Messina area metropolitana

La società consortile denominata "*Società per la Regolamentazione del servizio di gestione rifiuti Messina Area Metropolitana, Società consortile per azioni*", esercita le funzioni previste negli artt. 200, 202 e 203 del decreto legislativo del 3 aprile 2006 n. 152 in tema di organizzazione territoriale, affidamento e disciplina del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, provvedendo all'espletamento delle procedure per l'individuazione del gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti, così come previsto dall'art. 8 della L.R. n. 9/2010 e con le modalità di cui all'art. 15 della L.R. n. 9/2010, nell'ambito Territoriale Ottimale n. 11 – Messina- individuato con Decreto del presidente della Regione Siciliana del 4 luglio 2012, n. 531.

Misure di razionalizzazione: nessuna, trattandosi di società costituita per obbligo di legge;

**Si da atto che non è stato possibile reperire dati inerenti la società in liquidazione ATO ME 3 Servizio idrico integrato e che nessuna risposta è pervenuta rispetto alla richiesta di informazioni trasmessa dal Comune di Ali Terme.**

## **DETTAGLIO PARTECIPAZIONI**

### **SOCIETA' N. 1**

Denominazione: **Società ATO ME 4 s.p.a.**

Tipo di società: Società per azioni

Data costituzione: 2002 (atto costitutivo del 31 dicembre 2002)

% quote azionarie del Comune 2,993%

Oggetto sociale: gestione integrata ed unitaria dei rifiuti.

La società svolge i seguenti servizi pubblici locali e servizi di interesse generale: attività di raccolta, trattamento e smaltimento rifiuti; recupero materiali.

Pertanto la Società si qualifica come società a capitale interamente pubblico.

Amministratori: 3

La Società negli ultimi tre esercizi ha evidenziato il seguente andamento economico-finanziario:

Risultato d'esercizio		
Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
Chiusura in pareggio	Chiusura in pareggio	Chiusura in pareggio

Partecipazioni indirette: 0

Procedura in corso: scioglimento e liquidazione.

## **SOCIETA' N. 2**

Denominazione: **Distretto Taormina Etna scarl.**

Tipo di società: Società consortile a responsabilità limitata.

Data costituzione: 2006

% quote azionarie del Comune 0,11%

Oggetto sociale: attività di concessione e di altri intermediari di servizi pubblici; organizzazione di convegni e fiere.

La società svolge i seguenti servizi pubblici locali e servizi di interesse generale: progettazione e realizzazione opera pubblica sulla base di accordo tra PPAA; servizi di committenza; gestione di fondi europei UE.

Pertanto la Società si qualifica come società a partecipazione mista.

Amministratori: 5

La Società negli ultimi tre esercizi ha evidenziato il seguente andamento economico-finanziario:

Risultato d'esercizio		
Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
€. 45.851,00	€. 288.976,00	€. 61.780,00

Partecipazioni indirette: 2

Misura di razionalizzazione: mantenimento ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lett. b) ed c) ed all'articolo 26, comma 2 del D.Lgs. 175/2016.

## **SOCIETA' N. 3**

Denominazione: **Sviluppo Taormina Etna S.r.l.**

Tipo di società: Società a responsabilità limitata.

Data costituzione: 2007

% quote azionarie del Comune 0,22%

Oggetto sociale: attività di consulenza gestionale.

La società svolge i seguenti servizi pubblici locali e servizi di interesse generale: coordinamento ed attuazione dei patti territoriali e contratti d'area ex delibera CIPE del 21 marzo 1997 (art. 26, comma 7 del D.lgs. 175/2016).

Pertanto la Società si qualifica come società a partecipazione mista.

Amministratori: 1 liquidatore

La Società negli ultimi tre esercizi ha evidenziato il seguente andamento economico-finanziario:

Risultato d'esercizio		
Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
€. 17.021,00	€. 22.913,00	€. 1.528,00

Partecipazioni indirette: 5

Misura di razionalizzazione ai sensi del D.Lgs. 175/2016: nessuna, trattandosi di società in liquidazione il processo di dismissione della partecipazione è già stato avviato ed è in corso.

#### **SOCIETA' N. 4**

Denominazione: **Taormina-Peloritani "Terre dei Miti e della Bellezza s.c. a r.l."**.

Tipo di società: Società consortile a responsabilità limitata.

Data costituzione: 2009

% quote azionarie del Comune 1,38%

Oggetto sociale: attività di consulenza imprenditoriale ed altra consulenza amministrativo-gestionale e pianificazione aziendale (codice ATECO 70.22.09).

La società svolge i seguenti servizi pubblici locali e servizi di interesse generale: consulenza imprenditoriale ed altra consulenza amministrativo-gestionale e pianificazione aziendale.

Pertanto la Società si qualifica come società a partecipazione mista.

Amministratori: 7

La Società negli ultimi tre esercizi ha evidenziato il seguente andamento economico-finanziario:

Risultato d'esercizio		
Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
Chiusura in pareggio	Chiusura in pareggio	Chiusura in pareggio

Partecipazioni indirette: 0

Misura di razionalizzazione: mantenimento ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera a) del D.lgs. 175/2016 articolo 4, comma 6.

## **SOCIETA' N. 5**

Denominazione: **Peloritani Spa.**

Tipo di società: Società per azioni.

Data costituzione: 01/11/2009

% quote azionarie del Comune 10,11%

Oggetto sociale: attività di consulenza imprenditoriale ed altra consulenza amministrativo-gestionale e pianificazione aziendale (codice ATECO 70.22.09).

La società svolge i seguenti servizi pubblici locali e servizi di interesse generale: consulenza imprenditoriale ed altra consulenza amministrativo-gestionale e pianificazione aziendale.

Pertanto la Società si qualifica come società a partecipazione mista.

Amministratori: 1 liquidatore

La Società negli ultimi tre esercizi ha evidenziato il seguente andamento economico-finanziario:

Risultato d'esercizio		
Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
perdita	perdita	perdita

Partecipazioni indirette: 0

Misura di razionalizzazione ai sensi del D.Lgs. 175/2016: nessuna. Trattandosi di società in liquidazione il processo di dismissione della partecipazione è già stato avviato ed è in corso.

## **SOCIETA' N. 6**

Denominazione: **SRR Messina area metropolitana**

Tipo di società: Società consortile per azioni

Data costituzione: 2013

% quote azionarie del Comune 0,53%

Oggetto sociale: gestione integrata ed unitaria dei rifiuti (codice ATECO E38.1).

La società svolge i seguenti servizi pubblici locali e servizi di interesse generale: esercita le funzioni previste negli artt. 200, 202 e 203 del decreto legislativo del 3 aprile 2006 n. 152 in tema di organizzazione territoriale, affidamento e disciplina del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani.

Pertanto la Società si qualifica come società a partecipazione pubblica.

Amministratori: 5

La Società negli ultimi tre esercizi ha evidenziato il seguente andamento economico-finanziario:

Risultato d'esercizio		
Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
Bilancio non approvato	Bilancio approvato	Bilancio approvato
perdita	perdita	perdita



Partecipazioni indirette: 0

Misure di razionalizzazione: nessuna, trattandosi di società costituita per obbligo di legge.

**Si da atto che non è stato possibile reperire dati inerenti la società in liquidazione ATO ME 3 Servizio idrico integrato e che nessuna risposta è pervenuta rispetto alla richiesta di informazioni trasmessa dal Comune di Ali Terme.**

**Si allegano alla presente relazione le schede di rilevazione in formato excel come da modello adottato dalla Corte dei Conti con deliberazione n.19/SEZAUT/2017/INPR.**



IL PRESIDENTE

F.T.O. GRASSO LORENZO

IL CONSIGLIERE ANZIANO

F.T.O. MANGANO AGATA

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.T.O. DON. FUGLISI MARCO

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione dell'Addetto, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line di questo Comune per gg.15 consecutivi:

Reg. n. \_\_\_\_\_

dal \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_ al \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

Il Responsabile

\_\_\_\_\_  
IL SEGRETARIO COMUNALE

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 29.09.2017

- ai sensi dell'art. 12, comma 1°, L.R. 44/91 e successive modificazioni
- ai sensi dell'art. 12, comma 2°, L.R. 44/91 e successive modificazioni

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.T.O. DON. FUGLISI MARCO

